



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

## **“Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale”**

### **(seconda edizione)**

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all’**ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”**

Priorità di investimento 3 (B) **“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”**

Obiettivo specifico 3.3 **“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”**

Azione 3.3.4 **“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”**

Sub-Azione A **“attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale”**



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



670f77a2



**BANDO**

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

**Articolo 1  
Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attivazione di nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, con ciò intendendosi l'adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato. Si farà riferimento alla costruzione dell'offerta turistica del cicloturismo, del turismo equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino tra gli altri anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l'interpretazione di tale patrimonio anche attraverso l'innovazione digitale, per favorire il riposizionamento differenziato della destinazione turistica, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.
2. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
  - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
  - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
  - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
  - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
  - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
  - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
  - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
4. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.



5. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013.
6. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 8/2018 e del Manuale generale di AVEPA

## Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 1.500.000,00 = (unmilione cinquecentomila/00).

## Articolo 3 Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), come specificate all'articolo 4, che abbiano sede operativa negli ambiti territoriali dei seguenti comuni:
  - comuni - o loro forme associate - dei Sistemi Turistici tematici "Dolomiti", "Montagna veneta", "Terme Euganee e termalismo veneto" che abbiano aderito, prima della pubblicazione sul BUR del bando, ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione riconosciute dalla Giunta regionale L'elenco è disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>;
  - comuni elencati nell'**Allegato A1**), ovvero:
    - a) comuni attraversati da:
      - gli itinerari cicloturistici I1, I2, I3 e I4,
      - l'itinerario cicloturistico I5, Treviso-Ostiglia (solo la parte veneta),
      - le escursioni cicloturistiche E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7,
    - b) comuni confinanti con i Comuni di cui alla precedente lettera a);
  - comuni elencati nell'**Allegato A2**): comuni attraversati dalle ippovie del sistema "La via delle Prealpi".

## Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Sono ammesse al sostegno le nuove micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale.
2. L'impresa o il professionista<sup>1</sup>, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al

<sup>1</sup> Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale



bando deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità al sostegno:

- a) **in caso di PMI**, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, da non più di 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) **in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese**, essere iscritti agli ordini professionali oppure negli elenchi di professioni turistiche previsti dalle leggi regionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione rilasciata dalle suddette associazioni ai sensi dell'art.7 della medesima legge n. 4 del 2013.  
L'elenco ministeriale aggiornato delle suddette associazioni professionali è rinvenibile all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestate-di-qualita>  
L'attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata;
- c) avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento, della sede operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni di cui all'articolo 1. Qualora all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando il richiedente non abbia la disponibilità della sede operativa nel territorio eleggibile, tale requisito potrà essere attestato anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque non oltre la prima domanda di pagamento.
- d) il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata; il codice ISTAT ATECO 2007 da comunicare in sede di domanda per le imprese è esclusivamente quello rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o dal certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro Imprese;
- e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- f) rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
- g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- h) non essere iscritti nella sezione speciale del Registro imprese dedicata alle start-up innovative;
- i) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- j) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 ( per approfondimenti si rinvia all'articolo 10 del presente bando);
- k) non essere beneficiari di altre agevolazioni previste nell'ambito delle Azioni 3.5.1 e 1.4.1 del POR FESR Veneto 2014-2020 anche se concesse sulla base del Regolamento "de minimis" di cui all'articolo 8, comma 8.5.

Il requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale dovrà essere presente, al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui

---

Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.



all'articolo 10, comma 2.

La verifica del requisito di cui al comma 1, lettera j) del presente articolo sarà circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziati.

3. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti de minimis ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013, e precisamente:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
  - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - c.1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    - c.2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
4. Non sono, altresì, ammissibili al sostegno di cui al presente Bando:
  - le imprese controllate da soci o titolari controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
  - le società derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società preesistenti, oppure costituite a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 12 mesi precedenti la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
5. La presentazione da parte del richiedente avente lo stesso codice fiscale di più domande di partecipazione al presente bando comporterà la inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.
6. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

#### **Articolo 5 Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
  - attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale, a carattere innovativo rispetto al contesto, in grado di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi finalizzati alla costruzione dell'offerta turistica del cicloturismo, del turismo equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino tra gli altri anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l'interpretazione di tale



patrimonio anche attraverso l'innovazione digitale. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000<sup>2</sup>, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.

## Articolo 6 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie:
  - a) spese per l'acquisto di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno;
  - b) spese per l'acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
  - c) Spese per interventi edilizi e di impiantistica, così distinte:
    - c.1 - spese per interventi edilizi e di impiantistica, finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno;
    - c. 2 - spese per interventi edilizi e di impiantistica dell'impresa richiedente, finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 11/2013<sup>3</sup> per le quali dovrà essere ottenuta la necessaria classificazione prima del pagamento del saldo del contributo eventualmente concesso; tali spese saranno ammissibili nella misura massima del 50% della spesa totale del progetto;
  - d) spese per l'acquisto di terreni non edificati, nei limiti e alle condizioni previste al successivo comma 2, lettera c);
  - e) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'impresa per le attività relative alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 5% (cinqueper cento) della spesa ammissibile;
  - f) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno nella misura massima del 20% (ventiper cento) della spesa ammissibile;
  - g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fidejussione di cui all'articolo 15;
  - h) spese per riqualificazione ambientale;
  - i) spese di costituzione della società, entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) anche se sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
  - j) spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse agli interventi edilizi e di impiantistica di cui alle lettera c).
2. Con riferimento alle spese di cui al precedente comma 1 si applicano i seguenti limiti e condizioni, da descrivere nel piano economico - finanziario allegato alla domanda di partecipazione al bando:
  - a) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi funzionali all'attività d'impresa comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso la sede operativa in cui si realizza il progetto;

<sup>2</sup> L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>.

<sup>3</sup> le strutture ricettive cui ci si riferisce nel presente articolo, sono le seguenti:

- strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.r. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
- strutture ricettive all'aperto (articolo 26, L.r. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;
- strutture ricettive complementari (articolo 27, L.r. n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast.



- b) le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto non comprendono le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura di acquisto. In sede di rendicontazione si dovrà allegare copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Nel caso di noleggio sarà riconosciuta la spesa solo per la durata di utilizzo nel progetto.
- c) ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) n.1303/2013 le spese per l'acquisto di terreni non edificati o di terreni edificati sono ammissibili entro il limite del 10% (diecipercento) della spesa totale ammissibile; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è aumentato al 15% (quindicipercento);
- d) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:
- le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) d) ed e) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia", ivi comprese spese di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione;
  - le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice;
- e) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, sono ammesse entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e possono esser valorizzate solo se presente la voce di spesa c1 o c2.
- f) le spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico devono rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 19 del presente bando, nonché le linee guida per i beneficiari e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata, disponibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>
3. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- a) sostenute e pagate <sup>4</sup> esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- b) sostenute e pagate interamente dopo la data di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di PMI o dalla data di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in caso di professionisti; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento. Non sono tuttavia ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- c) in deroga ai punti a) e b) del presente comma, le spese di costituzione di cui all'art.6, co.1, lett i) possono essere sostenute dal titolare/socio persona fisica antecedentemente la data di iscrizione al Registro delle Imprese in caso di PMI o dalla data di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in caso di professionisti;
- d) strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
- e) al netto dell'IVA, imposte e tasse;
- f) analiticamente indicate nel modulo di domanda di partecipazione al bando da presentare tramite SIU.

<sup>4</sup> **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- g) I beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi. I beni e servizi forniti non possono essere fatturati da società i cui soci siano anche soci dell'impresa start up richiedente il beneficio .

#### **Articolo 7** **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.
2. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
  1. se inserite in fatture che hanno un importo imponibile inferiore ad euro 200,00= (duecento/00);
  2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  3. per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
  4. per i contributi di costruzione;
  5. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
  6. notarili (ad esclusione delle spese di costituzione di cui alla lettera i) dell'articolo 6.1) e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali (ad esclusione di quelle relative ai professionisti coinvolti nell'avvio del progetto);
  7. relative a scorte;
  8. per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  9. per le perdite su cambio di valuta;
  10. relative ad ammende, penali e controversie legali;
  11. per le quali sia stato già ottenuto qualunque altro sostegno pubblico;
  12. per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
  13. forfettarie;
  14. relative ad I.V.A., imposte e tasse;
  15. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
  16. per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o d'arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
  17. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
  18. di avviamento;
  19. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  20. relative a beni usati;
  21. effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
  22. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra Beneficiario e fornitore;
  23. qualsiasi forma di auto-fatturazione;
  24. spese di personale;
  25. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
  27. di rappresentanza;
  28. spese per viaggi, alloggio, vitto connesse alla categoria f), art. 6, comma 1);
  29. spese correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
  30. spese per piante, alberi e arbusti;
  31. spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014.
3. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione





con il prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezzi regionali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato.

4. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
5. La valutazione di coerenza tra le spese e il prodotto turistico è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

#### **Articolo 8**

##### **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
  - nel limite massimo di euro 100.000,00= (centomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 200.000,00= (duecentomila/00), IVA esclusa;
  - nel limite minimo di euro 25.000,00= (venticinquemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 50.000,00= (ciquantamila/00), IVA esclusa.
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 50.000,00= (ciquantamila/00), IVA esclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 50.000,00= (ciquantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
6. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00, di cui al paragrafo 8.5, il contributo verrà corrispondentemente ridotto, fermo restando la successiva facoltà di rinuncia in capo al beneficiario.

#### **Articolo 9**

##### **Divieto di cumulo**

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base dell'art.5 del Regolamento "de minimis" citato.



**Articolo 10****Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando**

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.  
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
2. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 15.00 del 25 luglio 2019, fino alle ore 17.00.00 del 28 novembre 2019.  
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.  
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda *on line* o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.  
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda.  
Gli allegati richiesti al successivo comma 10, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati solo se necessario (previsto campo *Firma* o comunque trattasi di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo).  
In tal caso, se non diversamente specificato, gli allegati possono essere firmati digitalmente (tale firma deve essere apposta su un file in formato pdf) o con firma autografa a cui allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.  
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La domanda è inammissibile qualora:
  - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è



- esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
  8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione dell'impresa alla CCIAA competente per territorio.
  9. Il richiedente dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda in SIU:
    - a) dichiarazione sottoscritta sugli aiuti ricevuti nell'ultimo triennio nel regime "de minimis (come descritto all'articolo 8, comma 6);
    - b) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
    - c) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
    - d) dichiarazione relativa al "rating di legalità".
    - e) dichiarazione di iscrizione all'Albo Professionale per i professionisti ordinistici o di iscrizione in elenchi pubblici di professioni turistiche ;
    - f) nel Quadro Dati specifici sarà richiesto di dichiarare il numero di occupati in azienda in termini di risorse a tempo pieno (ETP)<sup>5</sup>.
  10. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione:
    - a) copia dell'attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013 per i professionisti aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
    - b) il progetto di impresa e relativo business plan di seguito descritti (**Allegato A3**) così articolato :
      1. **Progetto d'impresa in sintesi:** tipologia d'impresa, attività e prodotti turistici da realizzare attraverso l'impresa, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi e finalità del bando, eventuale coerenza con le macrostrategie EUSAIR - EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – (pilastro 4 topic 1 e 2) o EUSALP - EU Strategy for the Alpine Region – (azione 2 dell'Area tematica di policy n. 1 "Crescita economica ed innovazione").
      2. **Il mercato:** target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui opererà l'impresa e indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; elementi di analisi di mercato a supporto.
      3. **Il prodotto/servizio turistico:** piano di attività; descrizione di come funziona il prodotto/servizio e delle sue integrazioni con l'offerta del cicloturismo, del turismo enogastronomico o con altri segmenti turistici innovativi;
      4. **Il piano di marketing:** prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio, comprese eventuali forme di collaborazione (marketing networking, dynamic packaging, etc.) con altre imprese della destinazione o del territorio in cui opererà l'impresa;
      5. **Il piano organizzativo:** organizzazione dell'impresa, ivi compresi eventuali posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui all'articolo 25 della L.R. n. 11/2013); risorse umane, compreso

<sup>5</sup> 1 occupato in ETP corrisponde ad una risorsa disponibile tempo pieno per un anno lavorativo (8 ore al giorno per una media in 220 giorni di lavoro annui, ovvero 365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie). L'impiego di eventuali dipendenti con orario dovranno essere riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere per un anno equivale a 0,75 ETP (6/8 ore), mentre una che lavora solo 3 mesi a tempo pieno sarà pari a 0,25 ETP (1/4 mesi annui).



l'imprenditore, evidenziando le competenze turistiche e gestionali; durata nell'anno delle attività oggetto dell'impresa/prodotto; indicazioni sul consumo di suolo o sul non consumo di esso o sul riutilizzo di strutture edilizie esistenti.

6. **Il piano economico-finanziario:** costi (spese e investimenti) per la realizzazione del progetto; liquidità in relazione agli investimenti; piano di ammortamento finanziario; sostenibilità economica del progetto d'impresa e sua redditività nel tempo, anche con riferimento al modello di business; correlazione tra spese previste e prodotto/servizio turistico previsto.

7. **Cronoprogramma:** tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell'impresa/prodotto.

Il progetto di impresa sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che:

- i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
- per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà l'impresa) al *destination management plan* relativo ai territori dei Comuni pubblicati al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>.

Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

- c) Per ciascuna voce di spesa di valore superiore a euro 10.000,00 è necessaria la presentazione di almeno un preventivo ai fini della verifica della competitività dell'offerta rispetto ai prezzi di mercato.
- d) dichiarazione relativa al rispetto del criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, come specificato al successivo comma 12 (**Allegato A4**).
11. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di sostegno:
- a) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o co-proprietari) della sede operativa in cui si svolgerà il progetto, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento;
- b) nel caso di opere edili/di impiantistica e/o riqualificazione ambientale, attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data prevista di decorrenza dell'inizio lavori. Tale documentazione dovrà risultare completa di tutte le pagine, degli elaborati grafici e dei rilievi progettuali;
- c) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultimo modello Unico presentato alla data di presentazione della domanda dell'impresa richiedente, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";



- d) nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultimo modello Unico presentato alla data di presentazione della domanda tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
- e) eventuali contratti di lavoro del personale dipendente assunto, ai fini del calcolo e dell'ottenimento del punteggio "nuova occupazione in equivalente tempo pieno (ETP)" di cui all'art. 11, comma 6, punto 6.

La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all'atto della domanda di sostegno, deve essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.

12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante dell'impresa dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
- a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
    - un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
    - un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
  - b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
  - c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

#### **Art.11 Valutazione delle domande**

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è svolta dall' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
  - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
  - b) la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo,



- sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
- c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
  - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, etc.);
  - e) il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
  - f) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
4. AVEPA definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:

- 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 4 punti) intesa come possesso, da parte dell'imprenditore/professionista e delle risorse umane descritte nel piano organizzativo del progetto di impresa, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:

0	insufficiente
1	sufficiente
2	Buono
4	Ottimo

Elementi di valutazione nel "progetto di impresa e business plan" (**allegato A3**): "5. Il piano organizzativo"

- 2) qualità complessiva del progetto di impresa (da 0 a 24) in funzione di:

- a) **Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale** (da 0 a 4 punti):

Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi al termine dell'investimento (allegato progettuale ed eventuale documentazione a supporto):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono
4	Ottimo

- b) **Coerenza delle attività oggetto dell'impresa e dei prodotti turistici con riferimento alla costruzione dell'offerta turistica del cicloturismo, del turismo equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino tra gli altri anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l'interpretazione di tale patrimonio anche attraverso l'innovazione digitale, per favorire il riposizionamento differenziato della destinazione turistica** (da 0 a 4 punti):

0	Non coerente
1	Sufficiente



2	Buono
4	Ottimo

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**allegato A3**): “3. Il prodotto/servizio turistico”

- c) **adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto alle richieste del mercato** (da 0 a 4 punti);

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono
4	Ottimo

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**allegato A3**) : “3. Il prodotto/servizio turistico”

- d) **capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

d1: correlazione tra mezzi finanziari/strumentali/organizzativi previsti e programma di investimento (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

d2: descrizione motivata e pertinenza degli elementi di redditività del progetto di impresa (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**allegato A3**): 6. Il piano economico e finanziario”

- e) **integrazione con l’offerta turistica della destinazione per la destinazione turistica o il territorio in cui opera l’impresa** (da 0 a 4 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono
4	Ottimo



Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**allegato A3**): “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- f) **ricadute in termini di diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica o il territorio in cui opera l’impresa** (da 0 a 4 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono
4	Ottimo

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**Allegato A3**): “2. Il mercato” - “3. Il prodotto/servizio turistico” – “4. Il piano di marketing”

- 3) **durata nell’anno delle attività oggetto dell’impresa/prodotto** (da 0 a 1 punto): 0 punti per durata inferiore all’anno, 1 punto per durata annuale dell’attività;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**Allegato A3**): “5. Il piano organizzativo”

- 4) **numero posti letto** (da 0 a 3 punti), escludendo sempre quelli aggiuntivi ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 11/2013: 0 punti fino a 2 posti letto, 1 punto almeno 3 posti letto, 2 punti almeno 6 posti letto, 3 punti almeno 9 posti letto;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**Allegato A3**): “5. Il piano organizzativo”

- 5) **incidenza ambientale del progetto** (da 0 a 1 punto): 0 punti con consumo di suolo, 1 punto senza consumo di suolo;

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**Allegato A3**): “5. Il piano organizzativo”

- 6) **nuova occupazione in equivalente tempo pieno (ETP)** (da 1 a 2 punto): 1 punto per titolare ditta individuale o soci impresa; 2 punti per nuovi - uno o più - occupati ETP oltre al/i nuovo/i imprenditore/i attestati con contratti di lavoro. Non si calcolano frazioni di punto. Viene valutata l’occupazione presente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (**Allegato A3**): “5. Il piano organizzativo”

- 7) **coerenza del progetto con le macrostrategie EUSAIR - EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – (pilastro 4 topic 1 e 2) o EUSALP - EU Strategy for the Alpine Region – (azione 2 dell’Area tematica di policy n. 1 "Crescita economica ed innovazione")<sup>6</sup>** (da 0 a 1 punto): 0 punti se non c’è coerenza con le macrostrategie, 1 punto se coerente con almeno una macrostrategia. Di tali elementi di coerenza dovrà essere eventualmente dato atto in sede di progetto di impresa e business plan.

<sup>6</sup> Si veda il Piano d’Azione di EUSAIR (Action Plan) al link: <http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf> e/o il Piano d’Azione di EUSALP (Action Plan) al link: [http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/Eusalp/MACROREGIONE\\_PIANO\\_DI\\_AZIONE\\_28\\_07\\_15\\_IT.pdf](http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/Eusalp/MACROREGIONE_PIANO_DI_AZIONE_28_07_15_IT.pdf) -traduzione di cortesia-





Elementi di valutazione nel “progetto di impresa e business plan” (Allegato A3): “1. Progetto di impresa in sintesi”.

## **Articolo 12**

### **Formazione della graduatoria e concessione del sostegno**

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno:
  - un punteggio minimo di 8 punti sulle voci di cui ai punti 1 “capacità amministrativa” e 2 “qualità complessiva del progetto di impresa”;
  - non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 nei seguenti criteri: 1) capacità amministrativa; 2 a), 2 b), 2 d) – capacità operativa e finanziaria e 2 e);
  - la soglia di euro 50.000,00 IVA esclusa= importo minimo di spese ammissibili.
3. A parità di punteggio si darà priorità all'ordine decrescente della data di nascita del richiedente e quindi attribuendo la precedenza nell'ammissione ai richiedenti più giovani sulla base dell'anno, mese e giorno di nascita. Nel caso di società, sarà presa in considerazione la data di nascita del legale rappresentante della società
4. Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e l'elenco delle domande inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari. Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA e della Regione del Veneto.
5. Successivamente all'adozione del provvedimento citato, AVEPA, comunica a tutti i partecipanti l'esito istruttorio (ammissibilità – non ammissibilità).
6. Nell'ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale.  
La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it).
7. I soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al sostegno per progetti di impresa con sede operativa ancora da aprire o che risultavano inattive, devono comunicare la disponibilità giuridica e l'avvenuta apertura della sede operativa o lo stato di impresa attiva alla data del primo pagamento, a pena di decadenza dello stesso.
8. E' possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 ai fini di accertarne l'ammissibilità per tutti quei progetti per i quali AVEPA abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo in ordine alla necessità di ciascun progetto di totalizzare il punteggio minimo.



**Articolo 13**  
**Obblighi a carico del Beneficiario**

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
- a) segnalare entro 10 giorni eventuali variazioni di ragione sociale, assetto sociale, cessioni o localizzazioni e interventi sugli investimenti presentati in domanda ad AVEPA;
  - b) mantenere la sede operativa in uno dei comuni elegibili sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo;
  - c) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma2, lettere a), b) e d) del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
  - d) dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
  - e) ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di cui all'articolo 4 deve essere comunicata via PEC dal richiedente entro 15 giorni dall'evento per le necessarie verifiche e valutazioni da parte di AVEPA.
  - f) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
  - g) comunicare via PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
  - h) al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo, porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
  - i) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
  - j) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
  - k) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
  - l) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione;
  - m) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR - 3.3.4 A 2019" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 15;
  - n) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
  - o) inserire nel sito web dell'impresa, qualora presente, le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
  - p) utilizzare, nel caso di imprese che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto ove adottato dall'OGD o dal territorio nel cui ambito opera l'impresa;
  - q) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
  - r) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di



pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea

- s) rispettare eventuali ulteriori disposizioni operative e attuative stabilite nell'Accordo di Programma Quadro e nei suoi allegati di prossima sottoscrizione

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

#### Articolo 14

##### Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi<sup>7</sup> entro e non oltre il termine di **18 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea.
2. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.  
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento) dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell'articolo 15 comma 14 del presente bando.

#### Articolo 15

##### Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'anticipazione – non obbligatoria - o di acconto e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.  
Gli allegati richiesti ai successivi commi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati solo se necessario e nelle modalità previste dall'articolo 10, comma 4 del presente bando.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal [manuale procedurale POR FESR](#) (par. 2.5 sezione II).
3. *Anticipo 40% del sostegno*
  - a) In caso di richiesta di anticipo, pari al 40% del sostegno, il beneficiario dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all'AVEPA, Via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal beneficiario. La fideiussione – da stipulare per un importo pari all'entità dell'anticipo del 40% del contributo concesso - consente di procedere alla erogazione da parte dell'Agenzia dell'anticipo.

<sup>7</sup> Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute\*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

\* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- b) La fideiussione è redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020” disponibile nel sito internet di AVEPA [www.avepa.it](http://www.avepa.it) (<http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
- c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall’articolo 2 dello Schema di fideiussione.

#### 4. *Acconto del sostegno*

Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del sostegno, allegando alla domanda, tramite SIU:

- a. relazione intermedia sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
- b. documenti giustificativi di spesa (in caso di fatture elettroniche in formato .pdf o .xml) pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno: che dovranno riportare:
  - nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: " POR FESR - 3.3.4 A 2019". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un’apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni della domanda di pagamento in SIU.
- c. documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al paragrafo “Stumenti e limiti effettuazione spesa” del “[Manuale procedurale Programma Operativo Regionale](#)” ;
- d. computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
- e. ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 12 del presente articolo.

E’ possibile per il beneficiario che ha richiesto l’anticipo, richiedere l’acconto, fino al raggiungimento di massimo l’80% del contributo.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 825/2017, non è possibile richiedere l’acconto a tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento.

#### 5. *Saldo del sostegno*

Il Beneficiario presenta tramite SIU la **domanda di saldo entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del progetto**; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il saldo:

- a. relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell’attività progettuale realizzata;
- b. documenti giustificativi (in caso di fatture elettroniche in formato .pdf o .xml) delle spese ammesse al sostegno che dovranno riportare:
  - nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: " POR FESR - 3.3.4 A 2019". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un’apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni della domanda di pagamento in SIU.



- c. documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al paragrafo “Stumenti e limiti effettuazione spesa” del “[Manuale procedurale Programma Operativo Regionale](#)”;
  - d. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
  - e. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
  - f. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
  - g. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
  - h. in caso di acquisto di mezzi: copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
  - i. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 21 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
6. Nel caso si sia già richiesto un acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, in sede di richiesta di saldo, saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
  7. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.
  8. Ad eccezione del modello F24, non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
  9. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
  10. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
  11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ad eccezione delle sole spese di costituzione.
  12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
  13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
  14. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 16**  
**Verifiche e controlli del sostegno**



1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino ai **tre anni** successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
  - che le spese dichiarate corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale dell’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
  - la disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
  - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura potranno effettuare, sia durante l’attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del sostegno.

A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
3. La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
4. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
5. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni procedurali stabilite dall’Allegato A) alla delibera n. 826/2017 e successive modificazioni ed integrazioni “Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale”.

#### **Articolo 17** **Decadenza del sostegno**

1. Il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, oltre ai casi di decadenza indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di decadenza in caso di rinuncia al sostegno concesso.
2. Il Dirigente dell’Area di Gestione di AVEPA procede a dichiarare la decadenza **totale del sostegno** nei seguenti casi:
  - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino



- ad un massimo di 20 giorni);
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c) );
  - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
  - d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
  - f) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) , d) e e) fino alla data di erogazione del saldo;
  - g) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
  - h) in tutti gli altri casi di decadenza espressamente previsti dal presente Bando.
3. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA procede a dichiarare la decadenza **parziale** dal sostegno nei seguenti casi:
- a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
    - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
    - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del limite minimo di euro 50.000,00=cinquantamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
  - b) in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
    - mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto nel territorio dei Comuni eleggibili per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
    - perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) , d) prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
    - cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno ;
    - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno.
  - c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
4. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
- cessazione dell'attività produttiva o sua localizzazione al di fuori del territorio dei Comuni eleggibili;
  - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
5. La decadenza, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno



indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di decadenza del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
7. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la decadenza parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 15.3, lettera h ). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

#### **Articolo 18** **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale : <https://bandi.regione.veneto.it/>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
  - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
    1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
    2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it)
  - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it).
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA . L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

#### **Articolo 19** **Informazione e pubblicità**





1. I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
3. Il Beneficiario, al più tardi al momento della presentazione del saldo, pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.
4. Il Beneficiario, al più tardi al momento della presentazione del saldo, è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
5. Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: [www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari](http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari).
6. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
7. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:  
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>  
<http://bandi.regione.veneto.it>  
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>  
[www.avepa.it/elenco-beneficiari](http://www.avepa.it/elenco-beneficiari)

## Articolo 20

### Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
  - Decisione (CE) C(2015) 5903 final con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto e successive Decisioni di modifica;
  - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
  - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e



- dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
- Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
  - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
  - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
  - Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo",
  - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".DGR n. 49 del 19/01/2018;
  - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) "Manuale procedurale POR FESR" e s.m.i.;
  - Decreto AVEPA n. 137/2017 "Manuale generale AVEPA" e s.m.i..
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### Articolo 21

#### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it), quello di AVEPA all'indirizzo email [tommasini@tommasinimartinelli.it](mailto:tommasini@tommasinimartinelli.it);
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la



protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

